

Roma, 18 giugno 2025

**Circolare n. 134/2025**

**Oggetto: Tributi – Le disposizioni del nuovo DL Fiscale – Reverse charge negli appalti di logistica – Art. 9 del Decreto legge 17.6.2025, n.84, su G.U. n.138 del 17.6.2025.**

La disposizione in oggetto apporta alcune modifiche all'art. 17 sesto comma lettera a-quinquies del DPR IVA come novellato dall'ultima Legge di Bilancio 2025 che ha esteso il reverse charge agli appalti di logistica.

Confetra da tempo è stata portavoce di questa richiesta poiché il problema delle frodi Iva si pone con rilevanti proporzioni nel settore tanto da richiedere l'adozione di contromisure più efficaci ed il reverse charge appare lo strumento più idoneo a favorire la trasparenza degli appalti. Pertanto, per affrontare i fenomeni di frode fiscale diffusi e pericolosi, un intervento legislativo – che consenta una deroga al pagamento dell'imposta – si è reso necessario anche nel settore degli appalti di logistica e trasporto delle merci.

Queste ulteriori modifiche sollecitate da Confetra in collaborazione con altre Associazioni del settore mirano a semplificare e rendere più efficace l'applicazione della norma e rappresentano il risultato di un dialogo costante e proficuo instauratosi con il MEF e con il Viceministro Maurizio Leo.

Sono state soppresse le condizioni soggettive relative alla prevalenza di manodopera per l'applicazione del reverse charge ampliandone così la platea non essendo più necessario che l'attività avvenga, con prevalenza di manodopera presso la sede del committente e utilizzando beni strumentali riconducibili a quest'ultimo. Con l'attuale riformulazione tale meccanismo potrà quindi essere applicato anche ai subappalti e agli appalti di trasporto merci. Si è ora in attesa del relativo decreto direttoriale di attuazione dell'Agenzia delle Entrate.

Cristiana Marrone  
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta [circ.re conf.le n. 16/2025](#)  
Allegato uno  
CM/cm

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.138 del 17.6.2025

**DECRETO-LEGGE 17 giugno 2025, n. 84**

**Disposizioni urgenti in materia fiscale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, e in particolare l'articolo 3-quinquies recante misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonche' l'impiego di prodotti energetici alternativi;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027 e in particolare l'articolo 1, comma 81, lettera b);

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

#### **Art. 9**

#### **Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica**

1. All'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma» sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 58 e' sostituito dal seguente:

«58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.».

b) al comma 59, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La medesima opzione puo' essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilita' solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.».

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

FINE TESTO